

TI_GERICHTE 11.2000.102 vom 12. März 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-03-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.102

FR: TI_GERICHTE 11.2000.102 du 12 mars 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2000.102 del 12 marzo 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

e 176 cpv. 1 CPC). In seguito ciò è possibile solo ove sia dato un caso di restituzione in intero (art. 138 CPC) oppure di assunzione suppletoria di prove (art. 192 cpv. 1 CPC), ipotesi estranee al caso specifico. In concreto le attrici hanno prodotto il certificato medico (doc. M) all'udienza preliminare del 25 gennaio 2000, vale a dire tardivamente. Le convenute, dal canto loro, si sono opposte seduta stante alla produzione del documento, sicché la tardività non è stata sanata (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 e 5 ad art. 180 CPC). Statuendo quello stesso giorno dopo la discussione, il Pretore ha nondimeno ammesso il documento con ordinanza a verbale (pag. 3). Tale ordinanza sulle prove non era appellabile. Ciò non impedisce tuttavia alle convenute di censurare l'assunzione irregolare della prova con la sentenza finale, come in concreto. Se non che, quand'anche si estromettesse dagli atti il certificato medico, nella fattispecie nulla muterebbe, poiché il _____ . _____ è poi stato sentito come testimone l'11 aprile 2000 e ha riferito sullo stato di salute della paziente in modo ben più ampio di quanto figura nel certificato litigioso, consistente in una sola frase. Ai fini del giudizio si può quindi prescindere dal certificato in questione.

E. 3

Le appellanti rimproverano al Pretore di aver respinto a torto la perizia sulla capacità di discernimento della madre e si dolgono per la mancata audizione di _____ e di _____. Chiedono pertanto che tali prove siano esperite dalla Camera. Gli art. 309 cpv. 2 lett. g e 322 lett. b CPC prevedono invero che in sede di appello, su istanza di parte, possano essere ordinate le prove rifiutate dal Pretore. Le domande delle appellanti sono perciò ricevibili. La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare nondimeno che, per principio, una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti, ma se le rifiuta – tutte o anche solo alcune – deve indicare perché queste risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii). Con la perizia le appellanti si propongono di dimostrare che la madre è incapace di discernimento. Nel caso in rassegna, tuttavia, il _____ . _____, medico curante dell'attrice _____, ha riferito in modo chiaro e completo sullo stato di salute dell'attrice nella sua

deposizione testimoniale dell'11 aprile 2000. Un approfondimento si rivelerebbe perciò verosimilmente inutile ai fini del giudizio, poiché la capacità di discernimento dell'attrice risulta già degli atti di causa, come si vedrà in seguito. Quanto all'audizione di _____ e di _____, essa servirebbe alle appellanti per dimostrare l'intenzione della genitrice di vendere la particella n. 99. Tale accertamento, nondimeno, è ininfluenza ai fini del giudizio. L'azione in esame è intesa all'iscrizione a registro fondiario della proprietà immobiliare spettante alla vedova in seguito allo scioglimento del regime matrimoniale, di guisa che le intenzioni dell'attrice sulla destinazione successiva appaiono senza pertinenza. Anche tali richieste di prova devono pertanto essere respinte, la fattispecie potendo essere decisa sulla base degli atti.

E. 4

Il Pretore ha accertato che la quota di comproprietà di $\frac{1}{2}$ della particella n. 99 figurava già tra gli attivi della successione nell'inventario dell'8 settembre 1994 allestito dal notaio divisore. Egli ha rilevato altresì che il fondo è stato estromesso dalla divisione con la sua sentenza del 6 settembre 1996, nella quale egli aveva statuito che “tutti gli attivi” sono “di esclusiva pertinenza e proprietà della signora _____ in _____ a causa degli effetti della convenzione matrimoniale 19 luglio 1986”, giudizio sostanzialmente confermato da questa Camera il 28 febbraio 1998. Il Pretore ha quindi stimato che l'attrice _____ fosse “in possesso di un valido titolo per ottenere l'iscrizione del trapasso di proprietà a suo favore, in applicazione degli art. 665 e 965 CC” (sentenza, pag. 3, ultimo paragrafo nel mezzo). Ritenuto che _____ è capace di discernimento ed è perciò provvista della capacità processuale, il Pretore ha accolto la petizione delle attrici.

E. 5

Nella loro petizione del 12 ottobre 1999 le attrici hanno chiesto al Pretore che fosse ordinato all'ufficiale del registro fondiario di iscrivere in proprietà della vedova la quota di comproprietà di $\frac{1}{2}$ intestata alla comunione ereditaria, composta di lei stessa e delle tre figlie. Le appellanti hanno poi ammesso nelle loro conclusioni del 13 luglio 2002 che la quota di comproprietà di $\frac{1}{2}$ della particella n. _____ non compete alla comunione ereditaria. Esse si oppongono nondimeno al trapasso a registro fondiario, affermando che la madre è incapace di discernimento e non ha quindi la capacità processuale. Ora, l'art. 16 CC definisce capace di discernimento ogni persona che non sia priva della facoltà di agire ragionevolmente per effetto della sua età infantile o di infermità o debolezza mentale, di ebbrezza o di uno stato consimile. È incapace di discernimento la persona carente di uno dei due elementi che caratterizzano la capacità di giudizio, ovvero la facoltà conoscitiva e la capacità di agire secondo la propria volontà. La capacità di discernimento è una nozione relativa, che si determina con riferimento all'atto concreto e che dipende dalla natura e dall'importanza dell'atto da compiere (Deschenaux/Steinauer, *Personnes physiques et tutelle*, 4ª edizione, pag. 24 e 25, n. 77–79 e 81). Essa è presunta, sicché spetta alla parte che la contesta dimostrarne la mancanza (DTF 124 III 8 consid. 1b; cfr. inoltre Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 29, n. 94). Quanto alla capacità processuale, essa costituisce un elemento dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC) e consiste nella capacità di essere parte in un procedimento giudiziario e di compiere gli atti di procedura (Bigler-Eggenberger, *Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I*, Basilea 1996, n. 53 ad art. 16; Hohl, *Procédure civile*, vol. I, Berna 2001, pag. 93, n. 404).

E. 6

Le appellanti criticano la testimonianza del _____, _____, resa l'11 aprile 2000, laddove il medico ha dichiarato che la capacità di intendere e di volere dell'attrice "rimane intatta". Esse sostengono che il medico ha espresso una mera valutazione, senza valore di prova, fondandosi su un suo stesso esame ("mini mental status") eseguito il 3 aprile 2000, che non misura però le capacità cognitive né volitive. a) Il _____, _____, medico generalista, ha in cura l'attrice dal 1990 e la visita in ambulatorio da 12 a 20 volte l'anno. Nella sua testimonianza dell'11 aprile 2000 egli ha dichiarato che l'attrice ha subito un infarto miocardico nel 1990 e un secondo, meno forte, nel 1996, e che inoltre essa soffre di angina pectoris e di una carenza di vitamina B12, ben controllata con l'assunzione della vitamina stessa. Dalla morte del marito essa risente di stati d'ansia a fasi alterne e nei periodi negativi si sente "sfinita, triste, moralmente depressa" (verbali, deposizione

E. 11

aprile 2000, pag. 5). Per tali patologie essa assume medicinali ansiolitici e antidepressivi. Il medico ha precisato che tali farmaci hanno un effetto rilassante e che presi in forti dosi possono intontire, provocare sonnolenza e ridurre la capacità di reazione. Secondo il medico, essi non alterano però la capacità di intendere e di volere. Il testimone ha riferito di avere sottoposto l'attrice, il 3 aprile 2000 appunto, a una valutazione ("mini mental status") che comprende 30 domande sull'orientamento temporale e locale, sulla memoria e sulla capacità di svolgere calcoli, in cui l'attrice ha ottenuto un risultato di 25 punti su 30, avendo commesso qualche errore di calcolo e nelle risposte sulla memoria corta. Ciò posto, il medico ha ribadito che la sua paziente è "in grado di intendere e di volere". b) Le appellanti insistono sul fatto che al momento in cui ha introdotto la petizione del 12 ottobre 1999 la madre aveva 80 anni. Se non che, l'età avanzata non pregiudica, da sé sola, la capacità di discernimento, sicché la presunzione legale rimane intatta (Deschenaux/Steinauer , op. cit., pag. 30, n. 94a ultima frase). Occorre verificare pertanto se sussistano in concreto ragioni per dubitare di tale capacità. Fosse il caso, la questione andrebbe approfondita con un esame peritale specialistico (Deschenaux/Steinauer , op. cit., pag. 30, n. 95 prima frase). Ora, il _____, _____ non ha evocato nella sua deposizione dell'11 aprile 2000 patologie suscettibili di alterare le capacità mentali della paziente. Quanto ai medicinali ansiolitici e antidepressivi, essi provocano tutt'al più sonnolenza e riducono la capacità di reazione (verbale dell'11 aprile 2000, pag. 5). Essi non influiscono invece sulla capacità cognitiva né su quella volitiva, come ha ribadito il medico, tant'è che la paziente risulta "sempre orientata, viene agli appuntamenti, ciò che mi racconta in studio sembra logico e mi pone domande precise" (loc. cit., pag. 5 in fine). Con un quadro clinico di tale natura non si scorgono indizi sufficienti per sovvertire la presunzione legale e dubitare della capacità di discernimento dell'attrice. c) Le appellanti si valgono di contraddizioni e di "racconti inverosimili" durante l'interrogatorio formale della madre stessa e della sorella. Reputano che quest'ultima tenga in stato di dipendenza l'anziana genitrice e ne faccia sparire i beni (appello, pag. 9 seg.). Il fatto che la madre, interrogata il 30 maggio 2000, non abbia dato la stessa versione della figlia _____ in merito al deposito di una somma di denaro presso la _____ di _____ nel lontano 1992 (interrogatorio formale, verbali del 30 maggio 2000, pag. 9, risposta n. 8 e pag. 10, risposta n. 10) ancora non basta tuttavia per ravvisarne l'incapacità di discernimento. Per il resto, la contraddizione tra la deposizione del medico curante, il quale ha riferito "so che _____ vive

con la figlia _____” (verbali, pag. 5) e quanto dichiarato dall'interessata, la quale ha spiegato di avere il proprio domicilio a _____ e di trascorrere la notte dalla figlia _____ (interrogatorio formale, risposta n. 13) è solo apparente, l'uno avendo dato importanza al luogo del pernottamento e l'altra all'attaccamento alla casa di _____, “dove intendo continuare ad abitare finché campo” (verbali, pag. 10, risposta n. 3). In simili circostanze non appaiono necessari approfondimenti clinici, quale che sia la finalità dell'esame “mini mental status”, difettando indizi concreti e oggettivi d'incapacità di discernimento. Tali non sono, infatti, le preoccupazioni soggettive delle appellanti, le quali temono che la sorella _____ possa “accaparrarsi tutto quanto ancora possibile fintantoché la madre _____ è ancora in vita” (appello, pag. 2) o che il fondo n. 99 sia venduto con “la sparizione del ricavato, in danno tra l'altro dell'inconsapevole _____” (appello, pag. 9 nel mezzo). Per quel che riguarda la capacità di discernimento dell'attrice non vi è dunque motivo, in sintesi, per scostarsi dalla decisione del Pretore.

7. Le appellanti chiedono altresì che la tassa di giustizia sia ridotta a fr. 800.– e le ripetibili a fr. 2'500.–. Affermano in primo luogo che la causa in oggetto è “semplicemente la pretesa delle attrici della formale iscrizione al nome di una di esse nel registro fondiario” (appello, pag. 11), sicché il valore litigioso sarebbe indeterminato o corrisponderebbe, quanto meno, alla metà del valore di stima ufficiale (fr. 104'960.67) della particella n. _____. Nella fattispecie le attrici hanno indicato il valore litigioso, come detto (sopra, consid. 1), in fr. 170'000.–, pari alla metà del valore venale di fr. 340'000.– attribuito alla particella n. _____ e riconosciuto da tutte le coeredi, comprese le appellanti, nell'ambito dell'inventario allestito l'8 settembre 1994 (doc. C, pag. 2; sentenza 28 febbraio 1998 di questa Camera, consid. 6a). Le convenute ribadiscono in appello che l'azione intesa all'iscrizione sarebbe una pretesa accessoria rispetto a quella fatta valere in sede di contestazione d'inventario, di modo che si giustificerebbe di applicare per analogia l'art. 6 cpv. 1 lett. b CPC. Tale norma però si applica solo ove siano proposte “simultaneamente” più domande, ciò che non è il caso nella fattispecie. La causa verte sull'iscrizione a registro fondiario di un immobile che è stato valutato una decina di anni fa fr. 340'000.–. Lungi dal non poter essere determinato, il valore litigioso corrisponde pertanto a quello della quota da trapassare, ossia fr. 170'000.–. Al riguardo l'appello, non privo di leggerezza, si rivela inconsistente.

8. Nella determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e di ripetibili la sua valutazione è censurabile, quindi, solo per eccesso o per abuso di apprezzamento (Rep. 1996 pag. 171; I CCA, sentenza del 5 agosto 1998 nella causa F., consid. 2). Rimane la questione di sapere se, nella fattispecie, una tassa di giustizia di fr. 1800.– e un'indennità per ripetibili di fr. 8500.– configurino estremi del genere.

a) La tassa di giustizia è fissata dal giudice in considerazione del valore, della natura e della complessità dell'atto o della controversia (art. 3 cpv. 1 LTG). L'art. 17 LTG prevede, per cause di valore compreso tra fr. 100'001.– e fr. 200'000.–, una tassa di giustizia variante da fr. 1800.– a fr. 7000.–. Fissando la tassa di giustizia di fr. 1800.– il Pretore si è attenuto perciò, nel caso in esame, al minimo previsto dalla tariffa, sicché la sua valutazione sfugge a qualsiasi eccesso o abuso di apprezzamento.

b) Le ripetibili vanno commisurate, orientativamente, a quanto stabilisce la tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 150 CPC). L'art. 9 cpv. 1 TOA dispone che per cause di valore litigioso di oltre fr. 50'000.– sino a fr. 200'000.– l'onorario del legale varia dal 6 al 10% del valore medesimo. Non si ravvisano d'altra parte elementi che possano indurre a temperare la remunerazione prevista dalla

tariffa secondo il valore (art. 11 TOA), né le appellanti se ne prevalgono. Ora, entro il minimo e il massimo di tale percentuale la remunerazione deve essere determinata caso per caso secondo i criteri dell'art. 8 TOA, ovvero secondo la complessità, l'importanza e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito della causa e la sua prevedibilità. Ammesso e non concesso che in concreto il patrocinio si sia rivelato elementare per il legale delle attrici, onde l'applicabilità dell'aliquota minima del 6%, ciò darebbe un onorario di fr. 10'200.–. L'indennità per ripetibili di fr. 8'500.– fissata dal Pretore, inferiore a quanto prevede la tariffa, si rivela quindi favorevole alle convenute. Manifestamente infondato, il loro appello è una volta ancora destinato all'insuccesso. 9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Le appellanti rifonderanno inoltre alle controparti un'equa indennità per ripetibili di appello, commisurata alla semplicità e alla stringatezza delle osservazioni. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 900.– b) spese fr. 50.– fr. 950.– sono posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alle attrici, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1'700.– per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione: – Pretura del Distretto di Bellinzona; – Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.